

*Traduzione*<sup>1</sup>

## **Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kirghizistan concernente il traffico aereo**

Concluso il 25 ottobre 2002

Entrato in vigore mediante scambio di note il 3 luglio 2006

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*il Governo della Repubblica del Kirghizistan*

(di seguito chiamati «Parti»);

animati dal desiderio di promuovere un sistema di trasporti aerei internazionale basato sulla libera concorrenza tra le imprese di trasporti aerei in un mercato sottoposto al minor numero possibile di ingerenze e normative da parte dei Governi;

animati dal desiderio di facilitare lo sviluppo di servizi aerei internazionali regolari;

riconoscendo che servizi aerei internazionali efficaci e concorrenziali promuovono il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica;

animati dal desiderio di consentire alle imprese di trasporti aerei di offrire al pubblico (passeggeri e speditori di merci) un ventaglio di prestazioni e nell'intento di incoraggiare singole imprese di trasporti aerei a stabilire e a introdurre prezzi innovativi e concorrenziali;

animati dal desiderio di garantire il più alto livello di sicurezza e di protezione nel traffico aereo internazionale e confermando la loro profonda preoccupazione riguardo ad atti e minacce che, diretti contro la sicurezza degli aeromobili, compromettono la sicurezza delle persone o dei beni, si ripercuotono negativamente sull'esercizio di servizi aerei e minano la fiducia pubblica nella sicurezza dell'aviazione civile; e

in quanto Parti alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944<sup>2</sup>,

*hanno convenuto quanto segue:*

### **Art. 1** Definizioni

1. Per l'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti:

- a. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all'articolo 90 della Convenzione e

RS 0.748.127.194.74

<sup>1</sup> Dal testo originale tedesco (AS 2006 3885)

<sup>2</sup> RS 0.748.0

ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;

- b. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio federale dell'aviazione civile e, per la Repubblica del Kirghizistan, l'autorità dell'aviazione civile o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
- c. la locuzione «imprese di trasporti aerei designate» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all'articolo 5 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
- d. la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro;
- e. le locuzioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» indicano quanto stabilito nell'articolo 96 della Convenzione;
- f. il termine «territorio», in relazione a uno Stato, indica quanto stabilito nell'articolo 2 della Convenzione;
- g. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le relative condizioni d'applicazione, comprese le provvigioni e altre remunerazioni supplementari per agenti o la vendita di titoli di trasporto, tuttavia senza remunerazione e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.

2. L'Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all'Accordo concerne parimenti l'Allegato.

## **Art. 2** Concessione di diritti

1. Le Parti si accordano l'un l'altra i diritti specificati nel presente Accordo per stabilire servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell'Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

2. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell'esercizio di servizi aerei internazionali le imprese designate di ciascuna Parte fruiscono:

- a. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte;
- b. del diritto di effettuare, sul suddetto territorio, scali non commerciali;
- c. del diritto di imbarcare e sbarcare, sul territorio dell'altra Parte e nei punti specificati nell'Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro, a destinazione di o provenienti da punti sul territorio della prima Parte;

- d. del diritto di imbarcare e sbarcare, sul territorio di Paesi terzi e nei punti specificati nell'Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro, a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell'altra Parte, fissati nell'Allegato.
3. Altre imprese di una Parte non designate conformemente all'articolo 5 del presente Accordo sono parimenti autorizzate a esercitare i diritti stabiliti nei paragrafi 2 a) e b) del presente articolo.
4. Nessun disposto del presente articolo conferisce alle imprese designate di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell'altra Parte, dietro remunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest'altra Parte.
5. Se, in seguito a conflitto armato, disordini politici o circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l'altra Parte si adopera per facilitare il proseguimento dell'esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, segnatamente accordando, durante il periodo reputato necessario, i diritti per facilitare un esercizio duraturo.

### **Art. 3** Esercizio dei diritti e capacità

1. Le imprese designate fruiscono di condizioni di concorrenza pari ed eque per l'approntamento dei servizi convenuti contemplati nel presente Accordo.
2. Nessuna delle Parti limita il diritto di ciascuna delle imprese designate di effettuare trasporti in traffico internazionale fra i territori delle Parti.
3. Ciascuna Parte permette alle imprese designate di determinare liberamente, in base a considerazioni commerciali, le frequenze e le capacità dei servizi aerei internazionali offerti sul mercato. In conformità con questo diritto, nessuna Parte limita unilateralmente il volume del traffico, le frequenze, il numero di destinazioni, la regolarità delle prestazioni, o il tipo o i tipi di aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell'altra Parte, eccetto che per ragioni doganali, tecniche, operative o ambientali.

### **Art. 4** Applicazione di leggi e regolamenti

1. Le leggi e i regolamenti di una Parte che, sul suo territorio, disciplinano l'entrata e l'uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra il suddetto territorio, sono applicabili alle imprese designate dell'altra Parte.
2. Le leggi e i regolamenti di una Parte che, sul suo territorio, disciplinano l'entrata, la permanenza e l'uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le formalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazione, nonché le prescrizioni doganali e sanitarie – sono applicabili ai passeggeri, agli equipaggi, ai bagagli, alle merci o agli invii postali trasportati dagli aeromobili delle imprese designate dell'altra Parte mentre le persone e le cose si trovano su detto territorio.

3. Nessuna Parte ha il diritto di favorire le sue imprese rispetto a quelle designate dell'altra quanto all'applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.

#### **Art. 5** Designazione e autorizzazione d'esercizio

1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare tante imprese quante ne desidera per l'esercizio dei servizi convenuti. Tali designazioni sono oggetto di notifica scritta tra le autorità aeronautiche delle due Parti.

2. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, le autorità aeronautiche che hanno ricevuto la notifica di una simile designazione accordano senza indugio alle imprese designate dell'altra Parte la necessaria autorizzazione d'esercizio.

3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che le imprese designate dell'altra Parte provino d'essere in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti abitualmente applicati da dette autorità per l'esercizio dei servizi aerei internazionali, in conformità con le disposizioni della Convenzione.

4. Ciascuna Parte è autorizzata ad accordare l'autorizzazione d'esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure a imporre le condizioni nei limiti che ritiene necessari per vincolare l'esercizio dei diritti definiti nell'articolo 2 del presente Accordo, se detta Parte non ha la prova che le imprese hanno la sede principale delle loro attività nel territorio della Parte che le ha designate, che vi sono immatricolate e che sono titolari di un certificato di operatore aereo valido rilasciato da detta Parte.

5. Una volta ricevuta l'autorizzazione d'esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le imprese designate possono, in ogni momento, esercitare i servizi convenuti, sempre che per detti servizi siano in vigore tariffe e piani di volo stabiliti conformemente alle disposizioni degli articoli 14 e 15 del presente Accordo.

#### **Art. 6** Revoca e sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o di sospendere temporaneamente l'autorizzazione per l'esercizio, a opera delle imprese designate dell'altra Parte, dei diritti menzionati nell'articolo 2 del presente Accordo, oppure di imporre le condizioni che reputa necessarie per l'esercizio di questi diritti se:

- a. non ha la prova che le suddette imprese hanno la sede principale delle loro attività nel territorio della Parte che le ha designate, che vi sono immatricolate e che sono titolari di un certificato di operatore aereo valido rilasciato dalla suddetta Parte, oppure
- b. le suddette imprese hanno disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, oppure se
- c. le suddette imprese non esercitano i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

2. Sempre che la revoca immediata, la sospensione temporanea o l'imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano necessarie per

evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, i diritti definiti nel presente articolo potranno essere esercitati solamente dopo consultazione con l'altra Parte.

#### **Art. 7** Sicurezza dell'aviazione

1. Conformemente ai diritti e agli obblighi loro derivanti in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che l'obbligo reciproco di proteggere l'aviazione civile dagli atti d'intervento illeciti, per assicurare la sicurezza, è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, conclusa a Tokyo il 14 settembre 1963<sup>3</sup>, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, conclusa all'Aia il 16 dicembre 1970<sup>4</sup>, della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, conclusa a Montreal il 23 settembre 1971<sup>5</sup>, del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988<sup>6</sup> e di ogni altra convenzione e di ogni protocollo relativo alla sicurezza dell'aviazione civile al quale le Parti aderiscono.

2. Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l'assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell'aviazione civile.

3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell'aviazione stabilite dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, nonché alle relative procedure raccomandate, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri, o che hanno la sede principale delle proprie attività o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell'aviazione.

4. Ciascuna Parte conviene che tali esercenti di aeromobili siano invitati a osservare le disposizioni, contenute nel paragrafo 3 del presente articolo e concernenti la sicurezza dell'aviazione che l'altra Parte esige per l'entrata, l'uscita o il soggiorno sul territorio di quest'altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché vengano applicati in modo efficace sul suo territorio provvedimenti appropriati per proteggere gli aeromobili e per garantire l'ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e dopo l'imbarco o il carico. Ciascuna Parte esamina inoltre con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell'altra Parte di prendere ragionevoli misure di sicurezza speciali per fronteggiare una particolare minaccia.

<sup>3</sup> RS 0.748.710.1

<sup>4</sup> RS 0.748.710.2

<sup>5</sup> RS 0.748.710.3

<sup>6</sup> RS 0.748.710.31

5. In caso di incidente o di minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili oppure di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e dei servizi di navigazione aerea, le Parti si aiutano reciprocamente facilitando le comunicazioni e altre misure appropriate per porre fine con rapidità e sicurezza a un simile incidente o a una simile minaccia di incidente.

6. Se una Parte ha ragionevoli motivi di credere che l'altra Parte deroghi alle disposizioni di sicurezza del presente articolo, le autorità aeronautiche di questa Parte possono domandare consultazioni immediate con le autorità aeronautiche di quest'altra Parte. Se non pervengono a un'intesa soddisfacente entro quindici (15) giorni dalla data di una tale domanda, vi è un motivo sufficiente di differire, revocare o limitare l'autorizzazione d'esercizio e l'omologazione tecnica delle imprese di quest'altra Parte o di imporre condizioni. Se una situazione d'emergenza lo esige, una Parte può prendere provvedimenti unilaterali prima che siano trascorsi quindici (15) giorni.

#### **Art. 8** Sicurezza tecnica

1. Per l'esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte riconosce come validi i certificati di navigabilità, i brevetti d'idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti dall'altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione.

2. Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti d'idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti validi ai propri cittadini dall'altra Parte o da uno Stato terzo.

3. Ciascuna Parte può domandare in qualsiasi momento consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dall'altra Parte agli impianti aeroportuali, all'equipaggio, agli aeromobili o al loro esercizio. Siffatte consultazioni devono svolgersi entro un termine di trenta (30) giorni dopo la ricezione della domanda.

4. Se, dopo siffatte consultazioni, una Parte constata che l'altra non mantiene né applica efficacemente gli standard di sicurezza di cui al paragrafo 3 del presente articolo e corrispondenti in quel momento alle esigenze stabilite nella Convenzione, tali constatazioni e i passi ritenuti necessari per adempiere agli standard dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale sono notificati all'altra Parte. L'altra Parte deve adottare entro il periodo concordato adeguate misure per rimediare.

5. Inoltre, in virtù dell'articolo 16 della Convenzione, è convenuto che qualsiasi aeromobile esercitato da un'impresa di una Parte, oppure a suo nome, per servizi da e verso il territorio dell'altra Parte, durante il soggiorno su detto territorio può essere ispezionato dai rappresentanti competenti dell'altra Parte, a condizione che l'ispezione non causi ritardi indebiti all'esercizio dell'aeromobile. A prescindere dagli obblighi di cui all'articolo 33 della Convenzione, l'ispezione deve servire ad appurare la validità dei documenti necessari e delle licenze degli equipaggi e a garantire che le attrezzature dell'aeromobile e il relativo stato corrispondono in quel dato momento agli standard previsti dalla Convenzione.

6. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere o di modificare immediatamente l'autorizzazione d'esercizio di un'impresa o di imprese dell'altra Parte se sono necessarie misure urgenti per garantire la sicurezza di un'operazione di volo.

7. Tutte le misure adottate in conformità con il paragrafo 6 del presente articolo saranno abrogate appena non sussistono più le ragioni di tali misure.

#### **Art. 9** Esenzione da diritti e tasse

1. All'entrata nel territorio dell'altra Parte, gli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale dalle imprese designate di una Parte, le attrezzature normali, le riserve di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi trasportati a bordo di siffatti aeromobili, sono esentati da ogni dazio o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

2. Sono parimenti esentati da questi diritti e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi:

- a. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali dalle imprese designate dell'altra Parte;
- b. i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali;
- c. i carburanti e i lubrificanti per l'approvvigionamento degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali dalle imprese designate di una Parte, anche se queste provviste sono utilizzate dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte dove sono state imbarcate;
- d. i documenti necessari alle imprese designate, inclusi i titoli di trasporto, le scorte di titoli di trasporto aereo stampati, le lettere di trasporto aereo e il materiale pubblicitario, nonché i veicoli, il materiale e le attrezzature utilizzati dalle imprese designate a fini commerciali e operativi all'interno dell'aeroporto, a condizione che simile materiale e simili attrezzature servano al trasporto dei passeggeri e delle merci.

3. Le normali attrezzature di bordo, nonché il materiale, le riserve e le provviste a bordo degli aeromobili impiegati dalle imprese designate di una Parte possono essere sbarcati sul territorio dell'altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non sono riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.

4. Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando le imprese designate di una Parte hanno concluso accordi con altre imprese per la locazione o il trasferimento, nel territorio dell'altra Parte, di oggetti specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che anche quest'altra Parte accordi tali esenzioni a dette imprese di.

**Art. 10**          Transito diretto

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte, che rimangono nella zona dell'aeroporto loro riservata, saranno sottoposti solamente a un controllo molto semplificato, a condizione che misure di sicurezza contro le azioni violente, la pirateria aerea e il contrabbando di sostanze stupefacenti non esigano diversamente. I bagagli e le merci in transito diretto sono esentati da dazi e altre diritti analoghi.

**Art. 11**          Tasse di utilizzazione

1. Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o ammesse all'imposizione dalle sue autorità competenti alle imprese designate dell'altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.

2. Le tasse pagate per l'utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni e dei servizi di navigazione aerea offerti da una delle Parti alle imprese designate dell'altra Parte non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali impiegati nei servizi internazionali regolari.

3. Ciascuna Parte promuove consultazioni tra le autorità o gli organi competenti in materia di tasse sul suo territorio e le imprese designate che utilizzano i servizi e le installazioni e incoraggia tali autorità od organi e le imprese designate a scambiarsi le informazioni necessarie per consentire una verifica precisa dell'adeguatezza delle tasse in conformità con i principi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuna Parte incoraggia le autorità competenti in materia a informare gli utenti, entro un termine ragionevole, su proposte intese a modificare le tasse di utilizzazione, affinché gli stessi possano notificare il loro parere prima dell'applicazione delle modifiche.

**Art. 12**          Attività commerciali

1. Sulla base del principio della reciprocità, le imprese designate di una Parte sono autorizzate a fare entrare e tenere sul territorio dell'altra Parte, in misura adeguata per l'esercizio dei servizi convenuti, i loro rappresentanti, personale operativo e tecnico e altri esperti.

2. I rappresentanti e il personale devono rispettare le leggi e le ordinanze in vigore nel territorio dell'altra Parte.

3. Conformemente alle leggi e alle ordinanze in vigore nel rispettivo territorio, le imprese designate di entrambe le Parti hanno il diritto di istituire, sul territorio dell'altra Parte, una rivendita o rivendite per la promozione e la vendita di trasporti aerei.

4. In particolare, ciascuna Parte accorda alle imprese designate dell'altra Parte il diritto di vendere titoli di trasporto sul suo territorio direttamente e, a discrezione dell'impresa, per il tramite dei suoi agenti. Le imprese sono autorizzate a vendere simili titoli di trasporto e ognuno è libero di acquistarli in moneta di quel territorio o in valute liberamente convertibili di altri Stati.



5. Le imprese designate di ciascuna Parte hanno il diritto di concludere con le imprese designate di ciascuna Parte, oppure con imprese di Stati terzi, accordi di cooperazione, come accordi di prenotazione di capacità «blocked-space», accordi di ripartizione di codici «code-sharing» o altri accordi commerciali, a condizione che tali imprese dispongano delle corrispondenti autorizzazioni d'esercizio.

**Art 13** Conversione e trasferimento degli introiti

Le imprese designate hanno il diritto di convertire al tasso ufficiale e di trasferire nel loro Paese le eccedenze d'introiti realizzate sulle spese locali con il trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

**Art. 14** Tariffe

1. Le tariffe applicate dalle imprese designate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali sulle linee indicate vanno sottoposte, per approvazione, alle autorità aeronautiche della Parte nel cui territorio è situato il punto di partenza.

2. Le imprese designate fissano le loro tariffe tenendo conto dei costi d'esercizio, di un utile ragionevole, delle condizioni predominanti di concorrenza e di mercato, e degli interessi degli utenti dei servizi di navigazione aerea. Le competenti autorità aeronautiche possono rifiutare di approvare una tariffa soltanto se non è conforme alle condizioni summenzionate.

3. Le tariffe vanno sottoposte dalle imprese designate all'approvazione delle autorità aeronautiche al più tardi un (1) mese prima della data prevista per la loro introduzione.

4. Se non approvano una tariffa loro sottoposta in applicazione dei paragrafi precedenti, le autorità aeronautiche di una Parte informano l'impresa interessata entro ventuno (21) giorni dalla data di sottoposizione delle relative tariffe. In tal caso la tariffa non è applicata fino a che non entra in vigore una nuova tariffa e la tariffa precedente mantiene la sua validità.

**Art. 15** Approvazione degli orari

1. Ciascuna Parte può esigere che gli orari previsti dalle imprese designate dell'altra Parte siano sottoposti alle proprie autorità aeronautiche, conformemente alle procedure nazionali, almeno quarantacinque (45) giorni prima di avviare l'esercizio dei servizi convenuti. Lo stesso disciplinamento si applica anche alle successive modifiche di orario.

2. Per i voli supplementari che vogliono esercitare sui servizi convenuti al di fuori degli orari approvati, le imprese designate di una Parte chiedono previamente l'autorizzazione delle autorità aeronautiche dell'altra Parte. Di regola, l'istanza è presentata almeno due (2) giorni lavorativi prima del volo.

**Art. 16**            Statistiche

Le autorità aeronautiche di entrambe le Parti si comunicano, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.

**Art. 17**            Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito all'attuazione, all'interpretazione, all'applicazione o alla modifica del presente Accordo. Siffatte consultazioni, che possono svolgersi tra le autorità aeronautiche, iniziano il più presto possibile, al più tardi però entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della domanda scritta dell'altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diversamente. Ciascuna Parte si prepara per questi negoziati, nel corso dei quali presenta prove utili a sostenere la sua posizione al fine di facilitare decisioni appropriate e realizzabili sotto il profilo economico avendo piena conoscenza della situazione.

**Art. 18**            Composizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non può essere composta mediante negoziati diretti tra le autorità aeronautiche o per via diplomatica può, su richiesta di una delle Parti, essere sottoposta per decisione a un tribunale arbitrale.
2. In tal caso, ciascuna Parte designa un arbitro e i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due (2) mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l'altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s'intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.
3. Il tribunale arbitrale fissa le sue procedure e decide sulla ripartizione delle spese risultanti dalla procedura.
4. Le Parti s'impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.

**Art. 19**            Modifiche

1. Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, se è stata convenuta tra le Parti, entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l'adempimento delle loro formalità costituzionali.
2. Modifiche dell'Allegato del presente Accordo possono essere convenute direttamente tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modifiche sono applicate provvisoriamente dal giorno in cui sono state convenute ed entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.
3. In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al traffico aereo che vincola ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarà emendato per essere reso conforme alle disposizioni di detta convenzione.

**Art. 20** Denuncia

1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all'altra Parte la sua decisione di denunciare il presente Accordo; la notifica va inviata simultaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
2. La denuncia diventa effettiva alla fine di un periodo d'orario, sempre che siano trascorsi dodici (12) mesi dalla sua ricezione. Essa può tuttavia essere revocata di comune intesa prima che scada questo termine.
3. Se l'altra Parte non attesta di averla ricevuta, la notifica si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo che l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

**Art. 21** Registrazione

Il presente Accordo e ogni ulteriore emendamento saranno registrati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

**Art. 22** Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l'adempimento delle loro formalità costituzionali concernenti la conclusione e l'entrata in vigore degli accordi internazionali.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Bishkek, il 25 ottobre 2002, in doppio esemplare, nelle lingue tedesca, kirghiza, russa e inglese, i quattro testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze di attuazione, di interpretazione o di applicazione, prevale il testo inglese.

Per il  
Consiglio federale svizzero:  
Otto Arregger

Per il  
Governo della Repubblica del Kirghizistan:  
Kubanychbek M. Jumaliev

---

*Allegato*

## **Tavole delle linee**

### **A. Linee sulle quali le imprese designate della Repubblica del Kirghizistan possono esercitare servizi aerei:**

Da punti nella Repubblica del Kirghizistan attraverso punti di scalo intermedi\* verso ogni punto in Svizzera e punti oltre\*.

### **B. Linee sulle quali le imprese designate della Svizzera possono esercitare servizi aerei:**

Da punti in Svizzera attraverso punti di scalo intermedi\* verso ogni punto nella Repubblica del Kirghizistan e punti oltre\*.

#### *Osservazione:*

\* L'esercizio dei diritti di traffico in 5<sup>a</sup> libertà sottostà all'approvazione delle autorità aeronautiche di entrambe le Parti.

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.